

Invito ad offrire, in via d'urgenza, relativo all'affidamento in sub concessione di uno spazio all'interno dell'aerostazione passeggeri – zona partenze - da adibire a bar, caffetteria – piccola ristorazione – nonché per l'affidamento di due aree in area gates ed una in area arrivi (complessivamente tre "corner") per l'allestimento di postazioni di somministrazione automatica di bevande e snacks, presso l'aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì".

1. Si chiede alla Stazione Concedente di specificare, ai sensi dell'art.167, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore della concessione in oggetto, consistente nell'indicazione del fatturato generato dalla stessa per l'intera durata contrattuale (dettagliando l'informazione con riferimento al servizio bar e al servizio distribuzione automatica);
2. Poiché l'affidamento ha ad oggetto la gestione del servizio bar e la gestione del servizio distributori automatici riuniti in un lotto unico ed indivisibile si chiede, anche ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 50/2016, se sia consentito all'operatore economico partecipante alla procedura di subappaltare integralmente il servizio di distribuzione automatica ai sensi dell'art 105 D. Lgs. 50/2016.

RISPOSTA A QUESITO

F.A. Srl non è un soggetto tenuto al rispetto del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ai sensi e per gli effetti del relativo art. 114 c. 4 e anche sotto il profilo oggettivo, la sub-concessione oggetto della gara non ricade nel campo di applicazione del medesimo Codice in quanto volta all'affidamento a terzi di aree del sedime aeroportuale e non nell'approvvigionamento di servizi prestati da terzi.

Pertanto, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici non possono considerarsi applicabili alla gara.

Nel rispetto dei generali principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e proporzionalità ai quali comunque FA Srl si attiene, possiamo riferire quanto segue:

1. con riferimento al primo quesito, si informa che non è possibile indicare il "valore della concessione" sulla base del fatturato atteso, o di indicare dati storici, in quanto si tratta di una gara affidata per la prima volta;
2. con riferimento al secondo quesito, si dà atto del generale divieto di sub-affidamento a terzi delle aree e delle attività oggetto della gara in assenza dell'espresso consenso di FA Srl. Si conferma tuttavia la facoltà degli offerenti, già prevista nella lettera di invito, di partecipare in ATI nel caso non si posseggano singolarmente le competenze tecnico-operative necessarie a svolgere tutte le attività previste nella lettera di invito.

L'Amministratore Delegato
Sandro Gasparrini

